



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/08/2003

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di Candela (FG).

La T.E.R.NA. - Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.

RENDE NOTO

Omissis

DECRETA

ART. 1)

E' concessa alla TERNA S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n.125, c.f. 05779661007, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 380kV per il collegamento tra la centrale termoelettrica di proprietà della Edison S.p.A. di Candela (FG) e la stazione elettrica di Foggia Nord della stessa TERNA S.p.A., di cui all'istanza in data 24/04/2002 della Edison S.p.A. e successiva richiesta in data 7/4/2003 della TERNA S.p.A. di subentrare alla titolarità dell'istanza cui sopra.

ART. 2)

Ai sensi del R.D.n.1775/1933 e dell'art.9, comma 8, del DPR n.342/1965, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità.

Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili ai sensi dell'art.9, comma 10, del D.P.R. n.342/1965.

ART. 3)

I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro dieci mesi dalla data del presente decreto e condotti a termine entro ventiquattro mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine di dieci mesi la TERNA S.p.A. dovrà presentare al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia - Settore Operativo per la Provincia di Foggia, a norma dell'art.116 del predetto R.D. n.1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere di risanamento in questione, a termine della legge 25/06/1865, n. 2359, e

successive modificazioni.

ART. 4)

Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di cui al D.I.21/03/1988 n.449 e successive modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel voto n.457/98 in data 17/12/1998 di cui alle premesse, alle prescrizioni previste nel D.I. n. DEC/VIA/6930 del 25/02/2002, alle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore del LL.PP. con il citato voto n. 126/2003, alle prescrizioni ed osservazioni imposte dalle Amministrazioni, Enti o Autorità interessate, in osservanza alle disposizioni di cui al D.P.C.M.23/04/1992 e successive modificazioni e integrazioni e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

Dei suddetti adempimenti la TERNA S.p.A. dovrà fornire apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.

Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da apposita commissione ministeriale.

ART. 5)

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.120 del citato T.U. 11/12/1933 n.1775. In conseguenza la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 6)

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modificate che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempimento.

ART. 7)

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della TERNA S.p.A. a norma della legge 15/11/1973 n.765.

ART. 8)

L'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia e il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia - Settore Operativo per la stessa Provincia, curano, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.

ART. 9)

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma, 24 giugno 2003

Il Direttore Generale
Ing. Bruno Agricola

RETTIFICHE
